

TAR Veneto, Sezione Prima, Sentenza n. 1815 del 16 ottobre 2025

Servizi di ingegneria e architettura – RTI – requisiti tecnici ed economici possono essere posseduti da RTI nel suo complesso – No necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota di prestazione

Pubblicato il 16/10/2025

N. 01815 /2025 REG.PROV.COLL.

N. 00909/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 909 del 2025, proposto da (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (...), in proprio e quali mandanti del RTP costituendo con (...) (mandataria), in relazione alla procedura CIG (...), rappresentati e difesi dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di (...), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati (...), con domicilio eletto nella sede municipale in (...);

RUP Gara 59/2024, Dirigente Settore Gare e Contratti, Seggio di Gara 59/2024,

Commissione Giudicatrice Gara 59/2024, non costituiti in giudizio;

nei confronti

(...) s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'RTI costituendo con (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (mandante), (...), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (mandante) e (...) s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (mandante), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.P. con le mandanti (...) s.r.l., (...) s.p.a., (...) s.r.l., (...) s.r.l.s., (...) - Ing. (...) e Prof. Ing. (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

(...) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l'annullamento

degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni concernenti la procedura di gara n. 59/2024 - C.I. 15148 "BOSCO DELLO SPORT: STADIO" indetta dal Comune/Città di (...) avente ad oggetto "affidamento del servizio di direzione lavori, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione -CUP (...) – CUI (...) – CIG (...)".

ed in particolare

- della determinazione di aggiudicazione n. 800 del 17-4-2025;
- della comunicazione di aggiudicazione prot. PG/2025/0206826 del 18-4-2025;
- della proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione Giudicatrice giusto Verbale n. 5 del 13-3-2025

nonché, nei termini meglio specificati nel ricorso,

- del verbale della seduta del Seggio di Gara n. 1 del 30-1-2025, con particolare riferimento alla parte in cui è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti del RTP (...), nonché nella parte in cui sono stati ammessi alla gara il RTP (...) e il RTP (...), ovvero non è stata disposta l'esclusione dei suddetti operatori economici;

- del verbale della seduta del Seggio di Gara n. 2 del 5-2-2025, con particolare riferimento alla parte in cui, preso atto del riscontro inviato alla attivazione del soccorso istruttorio, è stato ammesso alla gara il RTP (...), nonché nella parte in cui è stato ammesso alla gara il RTP (...), ovvero non è stata disposta l'esclusione dei suddetti operatori economici;

- del verbale della seduta della Commissione di Gara n. 3 del 5-2-2025;

- del verbale della seduta della Commissione di Gara n. 4 del 7-3-2025, con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche ed alla attribuzione dei relativi punteggi, nonché nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione del RTP (...) e del RTP (...);

- delle tabelle riepilogative delle valutazioni effettuate dai singoli Commissari riportanti i relativi punteggi, allegate al suddetto Verbale n. 4 del 7-3-2025;

- del verbale della seduta della Commissione di Gara n. 5 del 13-3-2025, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio per l'offerta economica ai due operatori economici RTP (...) e RTP (...), nonché nella parte in cui i suddetti operatori economici non sono stati esclusi dalla gara, e con riguardo alla proposta di aggiudicazione ivi formulata;

- della graduatoria finale predisposta dalla Commissione di Gara e dei relativi punteggi ivi indicati, come da Allegato 1 al suddetto Verbale n. 5 del 13-3-2025;

comunque ed in ogni caso, sempre come meglio specificato nel ricorso

- delle valutazioni e dei giudizi, e quindi dei conseguenti punteggi, formulati ed

attribuiti dalla Commissione di Gara e dai singoli Commissari in relazione alle offerte tecniche presentate;

- dei verbali delle sedute di gara, pubbliche e riservate, del Seggio e della Commissione, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche istruttori, ancorché non conosciuti (e/o non ostesi), nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione degli operatori economici odierni controinteressati, ovvero se ne è disposta l'ammissione;

- dei verbali delle sedute di gara pubbliche e riservate, del Seggio e della Commissione, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche diversi da quelli di cui sopra ed ancorché non conosciuti (e/o non ostesi), nelle parti in cui, all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte, il RTP (...) è stato collocato al terzo ed ultimo posto in graduatoria con un punteggio complessivo di 92,7250, il RTP (...) al secondo posto con il punteggio complessivo di 93,3710 e il RTP (...) al primo posto con il punteggio complessivo di 97,9852;

- dei succitati verbali del Seggio di Gara e/o della Commissione di Gara, degli eventuali ulteriori verbali e/o atti, dei provvedimenti e delle operazioni, ancorché non conosciuti (e/o non ostesi) inerenti gli operatori economici odierni controinteressati e concernenti la verifica della documentazione amministrativa, l'esame della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti in soccorso istruttorio l'attribuzione dei punteggi alle offerte, l'ammissione degli stessi alla gara, la formazione della graduatoria, la proposta di aggiudicazione e la sua approvazione;

nonché, e fin da ora,

- degli atti e/o dei provvedimenti inerenti alla verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione efficace, con espressa riserva di successiva impugnazione, anche *ex art. 43 c.p.a.*; in ogni caso

- del Bando, del Disciplinare e di ogni altra norma e/o documento di gara, ove da intendersi nel senso fatto proprio dalla S.A. e fondante la mancata esclusione degli

operatori economici odierni controinteressati, l'erronea valutazione dell'offerta tecnica degli stessi e la conseguente attribuzione dei punteggi contestati;

- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati, e comunque di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente; e, ancora,

- del provvedimento del RUP prot. PG/2025/0211088 del 22/04/2025, con il quale è stato dato l'avvio d'urgenza delle prestazioni oggetto dell'incarico;

con espressa e rituale richiesta di accertamento del diritto del RTP ricorrente

- al subentro nel contratto con il RTP aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso *ex* artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;

- all'affidamento del servizio oggetto della gara, in virtù dell'offerta presentata e dei requisiti posseduti;

- in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, all'ottenimento del risarcimento per equivalente del pregiudizio patito e patendo)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (...) e di (...) s.r.l. e di (...) s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato in data 20-12-2024, il Comune di (...) (in seguito, il Comune) indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento, attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del *“servizio di direzione lavori, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CUP (...) – CUI (...) – CIG (...)”*, per la realizzazione del *“Bosco dello sport: stadio”*, del valore complessivo di Euro 3.357.636,91.

1.1. Alla procedura partecipavano tre operatori economici: il costituendo RTP composta da (...) s.r.l. (mandataria) e (...) s.r.l., (...) e (...) s.r.l. (mandanti) (in seguito, RTP (...)); il costituendo RTP composto da (...) s.p.a. (mandataria) e da (...) s.r.l., (...) s.p.a. (...) s.p.a., (...) s.r.l., (...) s.r.l.s., (...), (...) (mandanti) (in seguito, RTP (...)) e il costituendo RTP composto da (...) s.p.a. (mandataria) e da (...) s.r.l., (...) s.r.l., ing. (...), (...) (mandanti) (in seguito, RTP (...)).

1.2. All'esito delle operazioni di gara risultava: primo il RTP (...), con 97,9852 punti complessivi (offerta tecnica, 80,000 punti; offerta economica, 7,9852 punti); secondo il RTP (...), con 92,7250 punti complessivi (offerta tecnica, 74,9552 punti; offerta economica, 9,0463 punti) e terzo il RTP (...), con 92,7250 punti complessivi (offerta tecnica, 73,5333 punti; offerta economica, 10,0000 punti).

1.3. Con determinazione dirigenziale del 17-4-2025 il Comune disponeva quindi l'aggiudicazione dell'appalto al RTP (...) per l'importo di Euro 2.399.870,98.

2. Con il ricorso in esame le mandanti del RTP (...) – terzo classificato – hanno impugnato gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.

In via principale: sulla mancata esclusione degli altri RTP.

A) Sulla mancata esclusione del RTP (...) (primo classificato).

I - Indicazione nel gruppo di lavoro dell'ing. (...) come D.L. e come C.S.E.. Violazione di legge: violazione e/o mancata applicazione dell'art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023; violazione dell'art.

11.2 del disciplinare; violazione e/o mancata applicazione dell'art. 20 del disciplinare; mancanza del requisito (partecipativo) di idoneità professionale; carente composizione del gruppo di lavoro; violazione e/o mancata applicazione del principio generale della doverosa ed automatica esclusione del concorrente in carenza dei requisiti.

Il RTP (...) avrebbe dovuto essere escluso in quanto avrebbe indicato per i diversi ruoli di Direttore dei Lavori (D.L.) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) il medesimo professionista, ovvero l'ing. (...) in violazione dell'art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 che, per l'ipotesi in cui i lavori superino l'importo di Euro 1.000.000,00, escluderebbe che le due figure possano coincidere.

In ogni caso, si tratterebbe della mancanza di un requisito (speciale), richiesto espressamente dalla *lex specialis*, non sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 20 del disciplinare.

II - *Mancanza della figura del "professionista antincendio". Violazione di legge: erronea interpretazione e/o applicazione dell'art. 100, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023; violazione dell'art. 11.2 del disciplinare; violazione e/o erronea applicazione dell'art. 20 del disciplinare; violazione dell'art. 101 d.lgs. n. 36/2023; violazione del principio del c.d. auto-vincolo; mancanza del requisito (partecipativo) di idoneità professionale; carente composizione del gruppo di lavoro; violazione e/o mancata applicazione del principio generale della doverosa ed automatica esclusione del concorrente in carenza dei requisiti.*

Il Comune avrebbe illegittimamente consentito al RTP (...) di sanare la mancata indicazione nell'offerta del professionista antincendio, che in base alla legge di gara costituiva un requisito di idoneità professionale e quindi, ai sensi dell'art. 20 del disciplinare, non poteva essere oggetto di soccorso istruttorio.

In tal modo l'aggiudicataria avrebbe anche modificato il gruppo di lavoro indicato nell'offerta.

III - *Carenza del requisito relativo ai c.d. "servizi di punta". Violazione di legge: erronea*

interpretazione e/o applicazione dell'art. 100, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023; violazione dell'art. 11.3 del disciplinare; violazione e/o mancata applicazione dell'art. 20 del disciplinare; violazione del principio del c.d. auto-vincolo; mancanza del requisito (partecipativo) di capacità tecnica e professionale; mancanza della "qualificazione" del RTP; violazione e/o mancata applicazione del principio generale della doverosa ed automatica esclusione del concorrente in carenza dei requisiti.

L'art. 11.3 del disciplinare avrebbe richiesto come requisito speciale di capacità tecnica e professionale, l'esecuzione, nei 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, di due servizi analoghi, ovvero di attività di "Direttore Lavori, Ispettore di cantiere e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione", escludendo le altre prestazioni rientranti nell'ambito dei servizi di ingegneria e architettura.

In contrasto con tale disposizione, per integrare il requisito speciale in questione, il RTP (...) avrebbe invece fatto riferimento anche a servizi di progettazione.

Il RTP aggiudicatario sarebbe quindi privo del requisito speciale richiesto dalla legge di gara.

B) Sulla mancata esclusione del RTP (...).

IV - *Carenza del requisito (speciale) in capo al mandante ing. (...). Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023; violazione e/o erronea applicazione dell'art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 30 dell'allegato II.12; Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 12 del disciplinare, ex ed in combinato disposto con gli artt. 11.2 e 11.3; violazione e/o mancata applicazione dell'art. 20 del disciplinare; mancanza del requisito (partecipativo) di capacità tecnica e professionale; carenza del requisito prescritto per la quota assegnata al mandante; assenza di qualificazione per le attività rimesse al mandante; "oscurità" e carenza di legittimazione alla partecipazione alla gara; violazione e/o mancata applicazione del principio generale della doverosa ed automatica esclusione del concorrente in carenza dei requisiti.*

L'ing. (...), mandate del RTP (...), non sarebbe in possesso dei requisiti di capacità

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, in quanto non vi sarebbe *“corrispondenza tra la quota di esecuzione dichiarata e capacità ‘tecnico-qualificativa’ posseduta dal singolo dichiarante”*. I componenti del raggruppamento dovrebbero essere in possesso di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione.

L'ing. (...) invece, pur partecipando con la quota del 4% all'attività di *“Direttore Operativo Viabilità Infrastrutture”* ed essendo indicato nell'offerta come *“D.O. Viabilità-Infrastrutture”* e come *“D.O. Strutture ed Esperto Grandi Impianti”*, avrebbe un fatturato non corrispondente al valore di tali prestazioni e non apporterebbe al raggruppamento alcun requisito di capacità tecnica e professionale.

Inoltre non sarebbe chiaro se l'ing. (...) abbia partecipato al raggruppamento come professionista singolo o come società di ingegneria o come studio di ingegneria.

V - *Carente e/o erronea e/o “insufficiente” indicazione del “giovane professionista” violazione di legge: violazione e/o mancata e/o erronea applicazione dell'art. 66, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12; carenza e mancata qualificazione del complessivo “gruppo di lavoro”; violazione e/o mancata applicazione del principio generale della doverosa ed automatica esclusione in carenza dei requisiti.*

Il RTP (...) nell'offerta non avrebbe assegnato alcun ruolo all'ing. (...), indicato come *“giovane professionista”*, come invece richiesto dall'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 del Codice, espressamente richiamato dall'art. 66, comma 2. Pertanto tale ingegnere svolgerebbe attività di mero supporto, ritenute insufficienti dalla giurisprudenza amministrativa.

In via di subordine: sulla valutazione delle offerte tecniche.

VI - *Erronea applicazione degli artt. 22, 24.1 e 24.2 del disciplinare di gara; violazione del principio del c.d. auto-vincolo della S.A.. Eccesso di potere: erronea e/o travisata valutazione degli elementi e dei documenti delle offerte tecniche; mancata e/o erronea interpretazione ed applicazione*

della complessiva portata applicativa dei criteri a e b e dei relativi sub-criteri A.1, A.2, B.1, B.2, B.3; vizio della motivazione e dell'istruttoria, sia con riferimento ai giudizi espressi che ai punteggi assegnati; illogicità, incoerenza, erroneità e contraddittorietà manifeste; ingiustizia sostanziale e sproporzionalità; totale inattendibilità delle valutazioni espresse dalla commissione di gara.

Parte ricorrente contesta i punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte degli RTP controinteressati in relazione:

1) al sub-criterio A.1) (*“Descrizione di 3 servizi analoghi afferenti l'attività di Direzione Lavori ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di svolgere la prestazione, e scelti tra interventi qualificabili affini per importo, grado di complessità caratteristiche, al servizio (rispettivamente, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza) posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, max 20 punti”*) e in relazione al sub-criterio A.2) (*“Descrizione di 3 servizi analoghi afferenti l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di svolgere la prestazione, e scelti tra interventi qualificabili affini per importo, grado di complessità caratteristiche, al servizio (rispettivamente, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza) posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, max 10 punti”*).

Sotto un primo profilo, le valutazioni e i punteggi attribuiti all'offerta del RTP (...) non sarebbero congruenti rispetto ai giudizi espressi dagli stessi commissari i quali avrebbero dato atto della non affinità dei servizi presentati dalle controinteressate rispetto a quelli posti a base di gara.

Inoltre nei giudizi espressi in relazione al sub-criterio A.1 per l'offerta del RTP (...), la Commissione avrebbe valorizzato *“aspetti inerenti all'organizzazione del cantiere”*, anziché il *“pregio ingegneristico”*, come invece previsto nei criteri motivazionali stabiliti da disciplinare.

I servizi presentati da entrambe le controinteressate non sarebbero comunque affini

per “*contenuto*” a quelli posti a base di gara.

In particolare, quanto al RTP (...), il servizio relativo al “*Campo di allenamento della Juventus*”, con importo lavori di € 10.505.282,55, non sarebbe affine per importo. Il servizio relativo allo “*Studentato del Campus San Giobbe*”, con importo lavori di € 23.391.276,44, non sarebbe affine né per importo né per tipologia.

Quanto al RTP (...), il servizio relativo all’”*Ospedale di Bergamo*”, non sarebbe affine per tipologia e il servizio relativo all’”*ampliamento dell’Ospedale di Sulmona*”, con importo lavori di 18.641.684,09, non sarebbe affine né per importo né per tipologia.

Il RTP (...) avrebbe presentato servizi (lo “*Stadio Tottenham*”, con importo lavori di € 80.000.000,00; l’”*Acquatic Centre di Parigi*”, con importo lavori di € 175.000.000,00; lo “*Stadio di Bergamo*”, con importo lavori di € 17.000.000,00) maggiormente affini a quelli posti a base di gara e di “*maggiore qualità*” – tecnica ed economica - dei servizi presentati dal RTP (...).

I giudizi dei Commissari, che premierebbero le controinteressate con riferimento sia al sub-criterio A.1 sia con riferimento al sub-criterio A.2., sarebbero ingiustificabili;

2) Al criterio B) “*Modalità di gestione della commessa e qualità della struttura tecnica ed operativa in fase di esecuzione, max 50 punti*”).

Sotto un primo, profilo, le controinteressate avrebbero dovuto conseguire una valutazione deteriore rispetto a quella assegnatagli in relazione al sub-criterio B.3 (“*Organigramma commessa DL e CSE, max 30 punti*”).

L’aggiudicataria avrebbe infatti indicato il medesimo soggetto (l’ing. ...) per le diverse attività di D.L. e di C.S.E.. Il RTP (...) avrebbe indicato come “*D.O. Viabilità-Infrastrutture*” e come “*D.O. Strutture ed Esperto Grandi Impianti*” l’ing. (...) che non sarebbe in possesso dei requisiti per svolgere tali attività.

Sotto un secondo profilo, i punteggi delle controinteressate in relazione al criterio B.3. non risulterebbero giustificabili se posti in relazione al punteggio assegnato al

RTI (...) che aveva invece presentato un organigramma chiaro e completo.

Per le medesime ragioni sarebbero ingiustificabili i punteggi assegnati alle controinteressate in relazione ai sub-criteri B.1 (Proposta di organizzazione ed adeguatezza della struttura tecnica dell'ufficio di D.L., max 10 punti) e B.2 (Proposta di organizzazione ed adeguatezza della struttura tecnica per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed efficacia nell'esecuzione del servizio, max 10 punti), i quali in base ai criteri motivazionali dovevano considerare la “completezza” della proposta. Invece per le ragioni sopra esposte gli organigrammi delle controinteressate sarebbero incompleti;

3) Alle motivazioni delle valutazioni della commissione, che sarebbero illogiche e contraddittorie in quanto “a fronte dell'effettivo contenuto delle rispettive offerte tecniche”, non si potrebbe giustificare l'attribuzione ai controinteressati di un punteggio più alto – e comunque così più alto – rispetto a quello attribuito al RTI (...).

In ogni caso: sull'avvio anticipato del servizio.

VII - *Violazione di legge: violazione e/o erronea applicazione dell'art. 6 del disciplinare, e quindi dell'art. 17, comma 8, d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere: motivazione apparente, generica, e comunque “erronea”; travisamento contraddittorietà manifesta; sviamento.*

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza sarebbe illegittima in quanto disposta sulla base di una motivazione generica ed erronea perché i lavori relativi al nuovo stadio non inizierebbero prima di luglio 2025 e il progetto esecutivo non sarebbe stato ancora approvato. Inoltre anche l'avvio delle opere di accantieramento dipenderebbe dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), che sarebbe parte del progetto esecutivo. Anche la determina di aggiudicazione non avrebbe fatto riferimento ad un profilo di urgenza e il contratto sarebbe condizionato alla concessione del mutuo per il finanziamento dell'opera.

3. Il Comune, il RTP (...) e il RTP (...) si sono costituiti in giudizio contestando nel

merito le censure proposte ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle stesse per carenza di interesse.

4. Il controinteressato RTP (...) ha proposto altresì atto di intervento, chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente alle doglianze relative all'esclusione del concorrente primo classificato RTS (...), con conseguente riconoscimento del suo *“diritto allo scorrimento nella graduatoria finale ed alla conseguente aggiudicazione dell'appalto quale primo classificato nella stessa”*.

5. Con ordinanza n. 264 del 13-6-2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente *“ai meri fini della sollecita definizione del giudizio nel merito mediante la fissazione dell'udienza pubblica del 16 luglio 2025”*.

6. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese e l'aggiudicataria ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'intervento proposto dal RTI (...).

7. All'udienza pubblica del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In data 18-8-2025 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 1419 con cui questa Sezione ha dichiarato inammissibile l'intervento proposto dal controinteressato RTP (...) e ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

DIRITTO

1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento proposto dal controinteressato RTP (...). Per consolidata giurisprudenza, infatti il cointeressato decaduto dal diritto di impugnare non è legittimato, né all'intervento litisconsortile, né all'intervento adesivo-dipendente (Cons. Stato, Ad. Plen., 29-10-2024, n. 15).

2. Sono altresì fondate le eccezioni – del Comune e dell'aggiudicataria – di inammissibilità delle censure con cui parte ricorrente lamenta che il RTP (...) (primo classificato) avrebbe dovuto essere escluso (primo, secondo e terzo motivo) e che

l'offerta del medesimo RTP avrebbe dovuto conseguire un punteggio inferiore al suo (sesto motivo).

2.1. Parte ricorrente si è infatti classificata terza e le censure proposte nei confronti del RTP (...) (secondo classificato), per le ragioni di seguito esposte, non sono fondate.

Pertanto parte ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità dall'accoglimento delle censure proposte nei confronti dell'aggiudicataria.

2.2. Non condivisibile è l'assunto di parte ricorrente secondo cui avrebbe un interesse "*proto-concorrenziale*" a evitare che l'aggiudicatario consegua le referenze conseguenti all'esecuzione dell'appalto.

Tale interesse non raggiunge quel grado di tutela da parte dell'ordinamento tale da integrare le necessarie condizioni dell'azione (interesse a ricorrere e legittimazione a ricorrere).

Per costante giurisprudenza, l'interesse all'aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata (Cons. Stato, Sez. V, 2-1-2024, n. 29).

3. Nel merito è infondato il quarto motivo con cui parte ricorrente sostiene che il RTP (...) avrebbe dovuto essere escluso in quanto il mandante ing. (...) non sarebbe in possesso di una quota di requisiti ordine speciale (requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale) corrispondente alla quota di esecuzione dello stesso dichiarata in sede di offerta.

3.1. In base al disciplinare (art. 12) infatti "*Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo degli ingegneri o degli architetti*" doveva essere posseduto "*da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo*".

I requisiti di capacità economico finanziaria (“*il fatturato globale di cui al punto 11.2*”) e i requisiti di capacità tecnico-professionale (“*i servizi analoghi di cui al punto 11.3*”) dovevano invece essere posseduti “*dal raggruppamento nel suo complesso*”.

La legge di gara prevedeva quindi espressamente che i requisiti tecnico-finanziari e tecnico-professionali, a differenza del requisito di idoneità professionale, potessero essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e non ha fissato una quota di requisiti speciali minima che dovesse essere posseduta e spesa in fase esecutiva dal singolo componente del raggruppamento.

E, come richiesto dal disciplinare ed è comunque incontestato, risulta che l'ing. (...) sia effettivamente iscritto all'Albo degli Ingegneri e che il RTP (...) sia nel suo complesso in possesso dei requisiti tecnico-finanziari e tecnico-professionali richiesti.

3.2. Tale disciplina della legge di gara risulta d'altra parte conforme a quella del Codice dei contratti pubblici così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza, in relazione agli appalti di servizi, come quello in esame.

L'Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 ha infatti chiarito che negli appalti di servizi e forniture non vige più *ex lege* il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei R.T.I., essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della *lex specialis* della gara; pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante stabilire le quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Tale disciplina si spiega perché l'art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del r.t.i. per l'adempimento dell'intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di “*elusione del principio di affidabilità degli operatori economici*”, rimettendo all'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l'eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del R.T.I., ad ulteriore garanzia di serietà ed

affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell'impresa (Cons. Stato, sez. V, n. 5351 del 2024).

Né nel Codice e in particolare all'art. 39 dell'Allegato II.12 sono previste disposizioni specifiche per i raggruppamenti temporanei per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura che impongono ai singoli componenti del raggruppamento di possedere una quota dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

3.3. Invero, solo in relazione agli appalti di lavori, il combinato disposto degli articoli 68, comma 2, e 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 definisce il criterio direttivo di ordine partecipativo secondo cui la partecipazione stessa alla gara da parte dell'impresa associata in R.T.I. può avvenire solo a condizione del possesso, da parte sua, di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori per essa prevista. Tale criterio viene ribadito anche negli artt. 2, comma 2, e 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice.

Non risulta, quindi, conferente il richiamo alla sentenza TAR Emilia-Romagna, n. 412 del 22-4-2025 né al parere ANAC 21-5-2025, n. 21 che riguardano invece gli appalti di lavori.

3.4. In definitiva, ove non sia stata espressamente richiesta dalla *lex specialis* di gara, la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21-1-2019, n. 491; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 19-2-2024, n. 164; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 25-3-2024; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 21-5-2024, n. 1110).

3.5 Quanto al rilievo secondo cui vi sarebbe incertezza in ordine alla “qualifica” della partecipazione dell'Ing. (...) al RTP, è sufficiente rimarcare che nella domanda di

partecipazione lo stesso ha dichiarato di partecipare come *“titolare dello Studio (...)”,* indicando la Partita Iva di tale studio.

Peraltro, come evidenziato dallo stesso RTP (...), qualora la stazione appaltante avesse avuto qualche dubbio in ordine alla *“qualifica”* della partecipazione dell’Ingegnere al raggruppamento, prima di escludere l’intero raggruppamento, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per chiedere eventuali chiarimenti.

4. È altresì infondato il quinto motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che il RTP (...) avrebbe dovuto essere escluso in quanto nell’offerta non avrebbe assegnato alcuno specifico ruolo al *“giovane professionista”*, ing. (...), e quindi lo stesso si sarebbe limitato a svolgere un ruolo di mero supporto.

4.1. Da un lato, il disciplinare di gara non richiedeva, come requisito necessario di partecipazione, la presenza di *“un giovane professionista”* e l’art. 39, comma 1, dell’allegato II.12 del Codice, laddove richiede nei raggruppamenti temporanei per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la presenza di tale figura *“quale progettista”*, risulta riferito agli appalti che hanno ad oggetto anche l’affidamento di incarichi di progettazione o concorsi di idee (in questo senso anche: ANAC, Delibera n. 930 del 16-10-2019, secondo cui: *“appare corretta la mancata previsione nel Bando dell’obbligo di integrare nel raggruppamento di concorrenti un ‘giovane professionista’ ai sensi del Regolamento sopra menzionato, in quanto la gara in esame non ha ad oggetto l’affidamento di incarichi di progettazione o concorsi di idee, bensì l’incarico di direzione lavori, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto 1), nonché il collaudo in corso d’opera e finale (Lotto 2)”*).

Dall’altro lato, nella sua offerta (tabella *“Organigramma – figure aggiuntive”*), (...) indica l’ing. (...) quale *“ingegnere progettista ed esperto BIM nella progettazione delle infrastrutture viarie”*, precisando che *“ha sviluppato capacità per la realizzazione di modelli e procedure con metodologia Building Information Modelling (BIM) in ambito infrastrutturale tramite software*

Autodesk quali Civil 3D, Revit e Navisworks Manage”.

E il disciplinare di gara al punto 16 precisa che *“La Direzione Lavori sarà gestita secondo il processo identificabile con il Building Information Modelling (BIM) nel rispetto dei Processi BIM dell’Agenzia e secondo le indicazioni contenute nella relazione del RUP per la gestione del processo BIM”.*

Il ruolo dell’ing. (...) risulta quindi sufficientemente delineato nell’ambito dell’offerta del RTP (...).

4.2. Non può essere condiviso l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’esperienza di *“ingegnere progettista ed esperto BIM nella progettazione delle infrastrutture viarie”* non avrebbe rilievo con i servizi oggetto della procedura.

Come evidenziato dal medesimo RTP (...), la direzione lavori comprende anche le attività:

- di *“redazione delle eventuali perizie di variante complete anche di tutti gli elaborati grafici di progetto in variante”*;
- di *“verifica ed approvazione degli elaborati di progetto costruttivo redatti dall’appaltatore previo confronto con i disegni di progetto esecutivo”*;
- di *“verifica ed approvazione degli elaborati finali in versione as built prima della trasmissione al collaudatore e alla stazione appaltante”*.

4.3. Fermo quanto sopra, stante la mancata richiesta nella legge di gara del *“giovane professionista”*, prima di escludere il raggruppamento controinteressato, il Comune avrebbe in ogni caso dovuto attivare il soccorso istruttorio per eventualmente chiarire le specifiche prestazioni affidate all’ing. (...) nell’ambito del BIM.

5. Sono infine infondate le censure contenute nel sesto motivo con cui parte ricorrente contesta i punteggi assegnati all’offerta del RTP (...).

5.1. Per consolidata giurisprudenza in materia di appalti pubblici, *“le valutazioni tecniche dell’amministrazione non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non quando appaiano, per*

tabulas, macroscopicamente illogiche o incongrue, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (ex multis, Cons. Stato, V, 28 ottobre 2015, n. 4942; V, 30 aprile 2015, n. 2198; V, 23 febbraio 2015, n. 882; V, 26 marzo 2014, n. 1468; III, 13 marzo 2012, n. 1409), ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione: tale apparenza dev'essere di immediata percezione, non essendo a tal fine 'sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte' (Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2615; 18 maggio 2017, n. 3553)" (Cons. Stato, Sez. III, 12-8-2024, n. 7094).

E nella fattispecie le valutazioni della Commissione non presentano evidenti profili di non attendibilità.

5.2. Quanto al sub-criterio A.1 *“Descrizione di 3 servizi analoghi afferenti l'attività di Direzione Lavori ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di svolgere la prestazione, e scelti tra interventi qualificabili affini per importo, grado di complessità caratteristiche, al servizio (rispettivamente, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza) posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, max 20 punti”*, parte ricorrente sostiene che la sua offerta avrebbe dovuto conseguire un punteggio più elevato di quella del RTP (...) in quanto solo uno degli interventi presentati da tale controinteressato sarebbe *“affine”* a quello oggetto del servizio e che i suoi interventi sarebbero maggiormente *“affini”* di quelli del RTP (...).

Tale censura non può essere condivisa.

Va infatti rimarcato che il sub-criterio A.1 richiedeva di descrivere servizi analoghi – non identici – e tale descrizione era funzionale a consentire alla stazione appaltante di valutare la capacità di svolgere la prestazione.

In base alla legge di gara potevano quindi essere prese in considerazione anche servizi che avevano imposto al concorrente di eseguire interventi tecnicamente analoghi e idonei a dimostrare la capacità dello stesso ad eseguire il servizio oggetto della procedura.

Inoltre dalle motivazioni dei commissari emergono chiaramente le ragioni per le quali gli interventi presentati dalla ricorrente, nonostante riguardassero opere del tutto “affini”, non sono stati pienamente valorizzati: i servizi presentati dal RTI (...) riguardano lavorazioni specialistiche, non l'intervento nella sua complessità.

Quanto al criterio A.1 parte ricorrente ha infatti dato atto della Direzione lavori concernente il *“Big Lift delle strutture di copertura e delle facciate”* dello stadio Tottenham Hotspur, la copertura lignea del Centro olimpico di Parigi e gli impianti meccanici ed elettrici dello stadio di Bergamo.

D'altra parte in base all'art. 2 dell'*Allegato II.14 del Codice – “Ufficio direzione lavori”* - il ruolo del Direttore lavori, che è responsabile dell'intero intervento, viene distinto da quello dei Direttori operativi, i quali svolgono funzioni ausiliarie e di assistenza al Direttore lavori e che possono *“assumere la direzione di lavorazioni specialistiche”*.

Pertanto non presenta elementi di evidente inattendibilità la valutazione della Commissione che ha attribuito un punteggio maggiore all'offerta del RTP (...) (14,6667 punti), che ha dato atto dello svolgimento del servizio di Direzione lavori per la realizzazione integrale di un intervento del tutto affine per tipologia (lo stadio di Al-Diwanyah) e due interventi analoghi per *“importo, grado di complessità caratteristiche”* (il nuovo Ospedale *“Papa Giovanni XXIII”* di Bergamo e l'ampliamento del P.O. SS. Annunziata di Sulmona), rispetto al RTP (...) (12,0000 punti) che ha presentato tre interventi affini, ma riguardanti lavorazioni specialistiche.

5.3. Quanto al sub-criterio A.2 riguardante la *“Descrizione di 3 servizi analoghi afferenti l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione ritenuti dal concorrente significativi*

della propria capacità di svolgere la prestazione, e scelti tra interventi qualificabili affini per importo, grado di complessità caratteristiche, al servizio (rispettivamente, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza) posto a base di gara. I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente”, la Commissione ha attribuito un maggior punteggio al RTP (...) (7,3333 punti) rispetto al RTP (...) (6,000), evidenziando che anche due interventi allegati da parte ricorrente (la Stazione *ex* Boschi di Parma e la demolizione e ricostruzione del Viadotto Polcevera) risultano “*affini*” per complessità ma non per tipologia di intervento.

E anche tale valutazione della Commissione non presenta evidenti profili di inattendibilità.

5.4. In relazione al criterio B, “*Modalità di gestione della commessa e qualità della struttura tecnica ed operativa in fase di esecuzione*”, la Commissione ha valutato positivamente sia l’offerta del RTP (...), sia quella del RTP (...), assegnando lo stesso punteggio ai due raggruppamenti per i sub-criteri B.1 e B.2 e un punto in più (su trenta) al RTP (...) per il sub-criterio B.3 “*Organigramma commessa DL e CSE*”.

Tuttavia tale (circoscritta) differenza di punteggio, risulta ragionevolmente giustificata dalla particolare esperienza dell’ing. (...), indicato come “*unico DL con esperienza di stadi*”.

5.5. Quanto ai rilievi di parte ricorrente riguardanti l’ing. (...) va rimarcato che, da un lato, in base all’offerta del RTP (...), lo stesso era chiamato a svolgere le funzioni di Direttore operativo quindi di collaboratore-assistente del D.L..

Dall’altro lato, il *curriculum vitae* dell’Ingegnere dà atto dello svolgimento di attività professionali idonee a far ritenere non manifestamente erronee le valutazioni della Commissione in ordine alla completezza della struttura tecnica del RTP (...).

6. Il settimo motivo, con cui parte ricorrente ha contestato la disposta esecuzione del contratto in via d’urgenza, è improcedibile in ragione dell’intervenuta stipula del

contratto. Peraltro la stessa parte ricorrente nella memoria del 30-6-2025 (pag. 36) ha dato atto del superamento di tali censure.

7. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

8. In ragione della complessità e della novità delle questioni trattate, sussistono le condizioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara inammissibile l'atto di intervento proposto da (...) s.p.a.;
- respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario

Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Filippo Dallari

IL PRESIDENTE

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO